

Circolare mensile 30.03.2021

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Nuovo tracciato corrispettivi telematici
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	<ul style="list-style-type: none">• Deroga al principio della continuità aziendale• Rimanenze di magazzino
AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Incentivi per investimenti in start up e PMI innovative
SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di aprile 2021

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	<ul style="list-style-type: none"> L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.06.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
INDEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	<ul style="list-style-type: none"> La Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, poiché, ritenendoli invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, previsti dall’art. 109 del Tuir.
RIVALUTAZIONE DI FABBRICATI E AREE PERTINENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> Assonime, riscontrando che la rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 può essere effettuata anche per singolo bene (in precedenza per categorie omogenee, tranne che per i beni immateriali), precisa che qualora si intenda rivalutare un immobile comprensivo dell’area sottostante o pertinenziale, resta ferma la possibilità di rivalutare separatamente l’area e il fabbricato.
RIDUZIONE CANONI PER COVID-19 E CEDOLARE SECCA	<ul style="list-style-type: none"> L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 165/2021, ha precisato che la riduzione del canone di locazione in applicazione di clausole legate alla situazione emergenziale Covid-19 consente di continuare a beneficiare della cedolare secca.
VERSAMENTO TASSA RIFIUTI DAL 1.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> Il Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, con un comunicato dell’8.03.2021, ha prorogato il pagamento di Tari e Tefa (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) a partire dal 1.07.2021 per consentire di adeguare le procedure informatiche alle modalità di versamento tramite PagoPa.
DURC IN REGOLA PER FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0	<ul style="list-style-type: none"> Per fruire del credito d’imposta Industria 4.0 è necessario che le imprese controllino di avere il Durc in regola e di non aver subito sanzioni interdittive. La L. 160/2019, infatti, prevede che la fruizione del beneficio spettante sia condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nuovo tracciato corrispettivi telematici (segue)

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente modificato dal 1.04.2021 al 1.10.2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono inoltre posticipati al 30.09.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

CERTIFICAZIONE FISCALE	Modalità di assolvimento	<ul style="list-style-type: none"> • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (art. 12, c. 1 L. 413/1991, n. 413 e D.P.R. 696/1996) e la registrazione dei corrispettivi. • Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
	Documento commerciale	<p>I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato - Layout documento commerciale".</p> <p>Nel caso in cui il documento commerciale sia utilizzato dal destinatario a fini e con efficacia anche in parte fiscale, il registratore telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato telematico".</p>
TRACCIATO TELEMATICO	Fino al 30.09.2021	Facoltà di utilizzo "Tipi dati per i corrispettivi - versione 6.0".
	Dal 1.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo esclusivo "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020". Entro tale data è necessario provvedere all'adeguamento dei registratori telematici, che devono essere in grado di generare i dati secondo le nuove specifiche tecniche. • Termine entro cui i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>L'aggiornamento del tracciato comporta anche una modifica del layout del documento commerciale per alcune operazioni che richiedono configurazioni specifiche.</p>

Novità nel nuovo tracciato telematico

Oggetto	Novità	
Risparmio carta	<ul style="list-style-type: none">• Sia per il "layout standard" sia per il "layout compatto":<ul style="list-style-type: none">- non devono essere presenti righe vuote di spaziatura superiori a 1;- non devono essere presenti campi relativi al resto e/o modalità di pagamento se il valore è pari a 0 (ZERO). (Il campo "Importo pagato", invece, deve sempre essere indicato)	
Arrotondamento	<ul style="list-style-type: none">• In caso di pagamento integralmente in contanti:<ul style="list-style-type: none">- l'arrotondamento per difetto deve essere indicato come "Sconto a pagare" e deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Arro. DL N. 50/2017";- l'arrotondamento per eccesso avviene mediante il pagamento contanti. È possibile specificare il quantitativo dell'arrotondamento tra le modalità di pagamento con la voce "Arro. DL N. 50/2017".	
Lunghezza delle righe	Al fine di ridurre la lunghezza delle righe, è necessario abbreviare le voci complete sostituendole con lettere (per esempio per specificare le aliquote Iva, da indicare in una legenda).	
Corrispettivi non riscossi	<ul style="list-style-type: none">• È possibile differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto ("ticket restaurant"), poiché il registratore telematico memorizza l'importo complessivo dell'ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva:<ul style="list-style-type: none">- al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati;- al netto dei resi o annullati dei corrispettivi non riscossi per cessione di beni in sospeso non consegnati, dei corrispettivi non riscossi per prestazioni di servizi, dei corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura, dei corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo registratore, dei corrispettivi non riscossi in caso di "Distinta contabile riepilogativa Ssn", da indicare solo per i registratori configurati per il sistema Tessera sanitaria.	
Omaggi	<ul style="list-style-type: none">• L'importo relativo a un omaggio concorre alla valorizzazione del totale complessivo del documento commerciale e il suo importo deve essere indicato come "Non riscosso".• L'importo dell'omaggio deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Omaggio".	
Buoni prodotto multiuso o monouso	Monouso	L'Iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c'è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.
	Multiuso	Non essendo noto il valore dell'Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l'imposta oltre a uno sconto dell'importo totale del buono.
Tipi dati documento commerciale ai fini lotteria	L'importo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dal registratore telematico, comprendendo quindi anche i corrispettivi non riscossi e la quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (come ticket restaurant e buoni promozionali).	

Deroga al principio della continuità aziendale (segue)

Il D.L. 23/2020 ha cercato una soluzione per neutralizzare gli effetti dell'attuale crisi derivante dall'epidemia Covid-19 consentendo alle imprese che avevano una regolare prospettiva di continuità, di mantenere tale prospettiva nella redazione dei bilanci; l'Oic ha analizzato tale agevolazione nel documento interpretativo 6.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO	Società	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni temporanee riguardano le società che redigono il bilancio adottando i principi contabili nazionali. L'Oic, anche se la norma di legge richiama espressamente solo i bilanci di esercizio, ritiene di estendere le disposizioni dell'Interpretativo n. 6/2020 anche ai bilanci consolidati. 		
	Prospettiva della continuità aziendale	Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 , la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) C.C.]) può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020 , fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.		
	Nota integrativa	Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.		
	Operatività	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni erano applicabili anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati (es.: bilancio al 31.12.2019) a tale data se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale. Resta ferma la previsione di cui all'art. 106 D.L. 18/2020, che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi al 2019 ordinariamente fissato al 30.04.2020. 		
BILANCI CHIUSI DOPO IL 23.02.2020 (BILANCI 2020)	Bilanci interessati	<ul style="list-style-type: none"> Bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23.02.2020 e prima del 31.12.2020 (ad esempio, al 30.06.2020), compresi i bilanci consolidati. Bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2020 (ad esempio, al 31.12.2020, ovvero al 30.06.2021). 		
	Deroga	<p>La società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio, al 30.06.2019/31.12.2019/30.06.2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, in applicazione dell'OIC 11, par. 21 oppure par. 22.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dall'Oic 11, par. 23 oppure par. 24, ossia: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti a concludere che, nell'arco temporale futuro, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, senza che si siano ancora accertate le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C. In tali casi la valutazione delle voci di bilancio è eseguita nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo; è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., ai sensi dell'art. 2485 C.C. In tal caso il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quater L. 77/2020 o dall'art. 7 D.L. 23/2020.</p> </td> </tr> </table> 	<ul style="list-style-type: none"> la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti a concludere che, nell'arco temporale futuro, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, senza che si siano ancora accertate le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C. In tali casi la valutazione delle voci di bilancio è eseguita nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo; è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., ai sensi dell'art. 2485 C.C. In tal caso il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. 	<p>Salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quater L. 77/2020 o dall'art. 7 D.L. 23/2020.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti a concludere che, nell'arco temporale futuro, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, senza che si siano ancora accertate le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C. In tali casi la valutazione delle voci di bilancio è eseguita nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo; è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., ai sensi dell'art. 2485 C.C. In tal caso il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. 	<p>Salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quater L. 77/2020 o dall'art. 7 D.L. 23/2020.</p>		
Bilanci interessati	Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore, ad eccezione dell'Oic 11, par. 23 e 24 e dell'Oic 99 par. 59c).			

Deroga al principio della continuità aziendale

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi dell'art. 2427, p. 1) C.C.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

NOTA INTEGRATIVA

- Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai **piani aziendali** futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa. Ciò premesso, si schematizzano i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle rimanenze, da utilizzare in sede di compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il passaggio del titolo di proprietà comporta l'inclusione dei beni nell'ambito delle giacenze di magazzino, poiché con tale trasferimento sono sostanzialmente e formalmente trasferiti i rischi relativi al bene.

CODICE CIVILE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

BENI ACQUISTATI	Sono valutati al costo di acquisto ¹ , computando anche gli oneri accessori (quali ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputati a quel materiale), mentre sono esclusi gli oneri finanziari .	
BENI OGGETTO DI FABBRICAZIONE	Sono valutati al costo di produzione , che comprende i costi diretti, nonché i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato relativi al periodo di fabbricazione per la quota ragionevolmente imputabile (è possibile comprendere gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione).	Si assume il valore di realizzazione desunto dal mercato, se inferiore .
METODI ALTERNATIVI PER BENI FUNGIBILI	<ul style="list-style-type: none">• Possono convenzionalmente essere valutati con i seguenti metodi:<ul style="list-style-type: none">- costo specifico;- <i>in alternativa</i>- media ponderata;- L.I.F.O.;- F.I.F.O.	Eventuali differenze apprezzabili ; rispetto ai costi correnti, devono essere indicate in nota integrativa .
	Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard , del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze.	

DISPOSIZIONI FISCALI - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

RINVIO AI CRITERI CIVILISTICI	I criteri fiscali di valutazione delle rimanenze sono sostanzialmente coincidenti con quelli civilistici, salvo individuare nel valore desumibile con il metodo del Lifo a scatti il valore minimo avente rilevanza fiscale.	
PRINCIPALE DIFFERENZA	Svalutazioni di magazzino	In presenza di svalutazioni del magazzino occorre verificare che la nuova valutazione civilistica, al valore di mercato, non risulti inferiore a quella fiscale, effettuata al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio ; qualora ciò accadesse, occorre procedere a una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi .

Incentivi per investimenti in start up e PMI innovative

L'incentivo prevede una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative. Per investimenti effettuati in startup innovative, l'investimento agevolabile ammonta ad un massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative, l'investimento agevolabile ammonta ad un massimo di € 300.000,00 per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

Ai sensi del Regolamento "de minimis", la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell'investimento non può ottenere aiuti in "de minimis" per più di € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Ai fini della fruizione dell'incentivo e prima dell'effettuazione dell'investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative" presente nel sito del Ministero dello Sviluppo economico.

BENEFICIARI

I beneficiari dell'agevolazioni sono i soggetti investitori che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative o Pmi innovative che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

**PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI**

- L'investimento può essere effettuato direttamente nel capitale sociale o anche indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative o Pmi innovative; tale investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
- Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma.

CONTRIBUTI

L'agevolazione fiscale è pari al 50% dell'investimento effettuato nelle start up innovative (investimento agevolabile fino a un massimo di € 100.000, per ciascun periodo di imposta) e nelle Pmi innovative (fino a un massimo di € 300.000; oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime che regola il contributo a fondo perduto.

SCADENZA

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, l'impresa beneficiaria può presentare domanda entro il 30.04.2021.

Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Sabato¹ 10 aprile</i>	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2021.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2021 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
<i>Mercoledì 14 aprile</i>	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2020 comprensivo delle allegare relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2021. Il D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha previsto che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
<i>Giovedì 15 aprile</i>	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento ri-pilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2021. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
<i>Venerdì 16 aprile (segue)</i>	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 4ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Venerdì 16 aprile</i>	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).</p>
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.
	Consulenti del lavoro	Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2021 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.
<i>Martedì 20 aprile</i>	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
<i>Domenica¹ 25 aprile</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
<i>Venerdì 30 aprile (segue)</i>	Imposte dirette	<p>Secondo acconto 2020 - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1º semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 98 D.L. 104/2020).</p> <p>La medesima proroga si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche) (art. 9-quinquies D.L. 137/2020).</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 29.10.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1º semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021. Le disposizioni si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche); ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche).</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.04.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.04.2021 (art. 13-quinquies L. 176/2020).</p> <p>Mod. 730 - A partire dal 30.04.2021 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. Termine prorogato al 10.05.2021 (comunicato MEF 13.03.2021, n. 49).</p>

Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 30 aprile	Iva	Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2020.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2021.
	Imposta di registro	Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	Inps	Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Modalità semplificate - Fino al 30.04.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	Sorveglianza sanitaria eccezionale	Obbligo - Fino al 30.04.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Termine che slitta al 30.06.2021 (D.L. 183/2020).	
Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.	
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
Enasarco FIRR	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2020 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2020.	
Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2020.	
Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2020.	
Auto-transportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2021.	
Patenti di guida	Rinnovo - Le patenti di guida in scadenza dal 31.01.2020 possono essere rinnovate fino al 30.04.2021, salvo ulteriori proroghe (D.L. 18/2020).	
5 per mille	Comunicazioni - Eventuali errori di iscrizione negli elenchi del 5 per mille, per gli enti che hanno presentato istanza entro il 10.04, devono essere corretti entro il 30.04.	

Nota ¹	<ul style="list-style-type: none">• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------	---

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fattispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpretazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quanto le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica.